

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 19 (1972)
Heft: 4

Rubrik: L'Ufficio federale della protezione civile comunica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'Ufficio federale della protezione civile comunica

Nostro commento

Il nuovo elenco del materiale della protezione civile

Nel 1965 venne rilasciato per la prima volta un elenco del materiale d'equipaggiamento destinato agli organi di protezione locali e di stabilimento. Le esperienze fatte in seguito hanno dimostrato la necessità di adattare, rispettivamente completare l'equipaggiamento delle formazioni d'intervento e degli impianti protettivi dei Comuni e degli stabilimenti. L'Ufficio federale della protezione civile ha pertanto provveduto, di concerto con rappresentanti dei Cantoni e dell'Associazione professionale svizzera di protezione civile delle città, a rielaborare l'elenco del materiale del 1965, conformandolo ai nuovi bisogni. Il Consiglio federale ha approvato il nuovo elenco del materiale 1971 in data 13 dicembre 1971. In appresso vien fornito qualche cenno sui complementi più essenziali apportati al nuovo elenco.

1. Formazioni d'intervento dei Comuni e degli stabilimenti

- Completamento dell'equipaggiamento atomico-chimico (materiale di protezione AC) per i membri delle guardie caseggiato, degli organismi locali di protezione e della protezione di stabilimento.
- Maggior adattamento dell'equipaggiamento delle formazioni d'intervento della protezione civile a quello delle truppe di protezione aerea, fra l'altro con l'attribuzione di indumenti protettivi per l'impiego tra il fuoco e con grande calore.
- Adattamento dell'equipaggiamento della protezione di stabilimento a quello degli organismi locali di protezione.
- Completamenti vari al materiale di salvataggio delle sezioni pompieri di guerra e dei gruppi pionieri, come pure delle altre formazioni d'intervento della protezione civile locale e di stabilimento.

2. Equipaggiamento degli impianti protettivi

- Per i posti sanitari e i posti sanitari di soccorso s'è avvertita l'assoluta necessità di attribuire, oltre all'attuale equipaggiamento di letti con materassi, anche la debita biancheria da letto.
- Inoltre, dovevasi assicurare la sussistenza nei rifugi per il caso di guerra o di catastrofi. Anche a questo proposito s'è provveduto ad inserire nel nuovo elenco la dotazione necessaria di materiale da cucina, stoviglie, ecc., in misura corrispondente anche per i centri di raccolta di senzatetto.

3. Ospedali di soccorso e sale operatorie particolarmente protette

Gli ospedali di soccorso erano finora equipaggiati insieme con i posti sanitari di soccorso. Mancava invece completamente nell'elenco del materiale l'equipaggiamento delle sale operatorie particolarmente protette. Nel nuovo elenco figurano pertanto dettagliatamente, oltre all'equipaggiamento dei posti sanitari di soccorso, anche i dispositivi, le apparecchiature e gli equipaggiamenti degli ospedali di soccorso e delle sale operatorie particolarmente protette. Contemporaneamente è stabilita così, in modo definitivo, la partecipazione della Confederazione alle spese sostenute per l'equipaggiamento delle sale operatorie particolarmente protette, nella misura del 60% in media.

L'acquisto degli equipaggiamenti inclusi nel nuovo elenco del materiale non potrà essere avviato subito. Dapprima questi equipaggiamenti vanno ancora in parte novamente sviluppati. Poi si devono chiedere i relativi crediti, per cui solo in seguito sarà possibile procedere all'acquisto vero e proprio. Fino a nuovo avviso, dunque, le forniture di materiale dovranno avvenire ancora secondo l'attuale elenco.

L'elenco del materiale sarà stampato subito di nuovo col sistema dei fogli sciolti e comprenderà dapprima unicamente gli equipaggiamenti già figuranti nell'elenco del 1965. A seconda delle possibilità d'acquisto, i rispettivi fogli sciolti saranno man mano completati dai vari equipaggiamenti pronti per la consegna. I nuovi fogli verranno via via mandati ai destinatari, di modo che gli uffici di protezione civile cantonali, comunali e di stabilimento, come pure i capi locali saranno costantemente in possesso della più recente e valevole documentazione riguardante l'equipaggiamento della protezione civile che può essere fornito.

L'elenco completo del materiale della protezione civile conformemente al decreto del Consiglio federale del 13 dicembre 1971 sarà inoltre pubblicato integralmente nel primo Foglio d'informazione della protezione civile dell'annata 1972. (Circolare n. 232 del 15 dicembre 1971)

Norme per il servizio medico nei corsi, esercizi e rapporti della protezione civile

Queste nuove norme dell'Ufficio federale della protezione civile, datate del 12 novembre 1971 ed entrate in vigore il 1° gennaio 1972, sostituiscono i precedenti documenti «Servizio medico nei corsi, negli esercizi e nei rapporti che durano più di un giorno» e «Istruzioni per il servizio medico nei corsi».

Nell'intento di riassumere tutte le informazioni che un medico abbisogna quando sia chiamato a prestare in un modo o nell'altro la sua opera nei servizi d'istruzione della protezione civile, si è giunti a creare con questo documento un promemoria conciso, ma chiaro e completo.

L'esposto tratta e regola, fra l'altro:

- l'attività dei medici quali relatori nei corsi;
- i principi basilari sull'attività medica nei corsi;
- la visita sanitaria d'entrata e d'uscita;
- il servizio medico durante il corso;
- le disposizioni d'ordine amministrativo.

Nella loro presente forma, le norme non servono quindi soltanto ai medici, ma costituiscono altresì una pregevole e indispensabile documentazione di lavoro per i direttori di corso e per i contabili.

(Circolare n. 233 del 30 dicembre 1971)

Nuovo DCF del 17 novembre 1971 concernente le classi di funzione e le retribuzioni nel servizio della protezione civile

Con il suo nuovo decreto che sostituisce quello del 24 ottobre 1967 recante lo stesso titolo, e dopo che le Camere federali hanno deciso di aumentare di un franco il soldo militare a decorrere dal 1° gennaio 1972, anche il Consiglio federale ha provveduto a rialzare in uguale misura e alla stessa data le retribuzioni nella protezione civile. Inoltre, esso ha migliorato i diritti remunerativi degli ex militari e regolato di nuovo quelli del personale d'istruzione e degli arbitri.

- *Gli ex militari* che nella protezione civile sono previsti per una funzione corrispondente al loro precedente grado, ricevono subito la piena retribuzione di funzione al trasferimento nella protezione civile. In questo modo si tien conto delle conoscenze già da essi acquisite in servizio militare.
- *Il personale d'istruzione a pieno impiego* può in avvenire — come già è il caso per gli istruttori assunti a titolo accessorio — scegliere tra la diaria (valevole come salario, senza indennità per perdita di guadagno) e la retribuzione di funzione (valevole come soldo, con l'indennità per perdita di guadagno). Ciò permette ai Cantoni e ai Comuni di riscuotere, nel secondo caso, l'indennità per perdita di guadagno del proprio personale d'istruzione a pieno impiego. Il Consiglio federale cerca in questo modo di rendere meno onerosi i bilanci cantonali e comunali.
- *Gli istruttori assunti a titolo accessorio* che scelgono la retribuzione ricevono, in più, un'indennità d'istruzione che, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, venne stabilita dall'Ufficio federale della protezione civile a Fr. 25.— al giorno.
- *Gli arbitri* sono parificati al personale d'istruzione e ricevono pertanto la corrispondente retribuzione di funzione oppure la diaria. Il personale d'arbitraggio si compone di persone qualificate, incorporate o no nella protezione civile, cui la protezione civile deve ricorrere data la mancanza di quadri.

Inoltre, il Consiglio federale ha delegato al Dipartimento federale di giustizia e polizia la competenza di stabilire le

funzioni e di distribuirle nelle differenti classi di retribuzione. Ne è venuta così l'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 25 novembre 1971 concernente le funzioni nel servizio della protezione civile. Nell'elenco figurano come nuovi i capi d'impianto e gli ex furieri dell'esercito, quest'ultimi assegnati alla nuova classe di funzione 7a. Altri cambiamenti e complementi potranno essere intrapresi solo più tardi.

All'Ufficio federale della protezione civile si è persuasi che tutte queste migliorie varranno a facilitare l'affermazione della protezione civile e i compiti dei Cantoni e dei Comuni. In particolare, esse li aiuteranno a superare le difficoltà sin qui incontrate specialmente nel reclutamento del personale d'istruzione.

(Circolare n. 231 del 15 dicembre 1971)

Indennità per prestazioni mediche nella protezione civile

Per i corsi, esercizi e rapporti della protezione civile occorre provvedere anche ad un adeguato servizio medico. Siccome per l'istruzione del tempo di pace non vi sono a disposizione dei cosiddetti medici di truppa, si deve far ricorso quali medici del corso a professionisti del luogo. Come però si è potuto constatare, le prestazioni mediche relative a questi servizi vengono retribuite in modo assai diverso. Per conseguire al proposito un ordinamento unitario, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, con il Servizio sanitario del DMF, con la Sezione tassa d'esenzione dal servizio militare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e con il Segretariato generale dell'organizzazione dei medici svizzeri, l'Ufficio federale della protezione civile ha emanato le «Istruzioni sulle indennità per prestazioni mediche nei servizi della protezione civile» del 12 novembre 1971 ed entrate in vigore il 1° gennaio 1972.

Le nuove istruzioni statuiscono particolarmente:

- sulla remunerazione del medico del corso
- sull'indennità da corrispondere al medico in caso di brevi relazioni nei corsi di protezione civile o di lezioni destinate a persone mediche e al personale specializzato
- sull'impiego del medico quale istruttore a titolo accessorio.

Per concludere, viene stabilito che il medico deve presentare le sue fatture per prestazioni mediche al direttore del corso. Le fatture del farmacista saranno firmate dal medico del corso per i medicinali da lui prescritti e consegnate quindi alla direzione del corso. Le indennità dovute per l'assicurazione dell'assistenza medica nei casi d'urgenza, nonché per eventuali esposti o lezioni sono pagate dal contabile del corso.

Le fatture per prestazioni mediche e cure all'ospedale, come pure per i medicinali dopo il licenziamento dal corso vanno a carico dell'assicurazione militare nei limiti della sua responsabilità.

(Circolare n. 233 del 30 dicembre 1971)

**Protezione civile
è anche protezione
in caso di catastrofe!**
